

Associazione VALDOSTANA MARTZE A PIA'
Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale



Verbale Assemblea Straordinaria

Il giorno 02 del mese di Settembre, dell'anno duemilaventicinque (2025), a seguito di convocazione urgente tramite recapito telefonico, presso la sede dell'Associazione, sita a Charvensod in Frazione Plan Felinaz n. 29;

si è riunita in prima convocazione, fissata per le ore 20,30, l'Assemblea Generale Straordinaria.

La riunione risulta validamente costituita in quanto sono presenti tutti i soci regolarmente affiliati e che hanno pagato la quota associativa, e precisamente i signori e signore:

Longo Domenico in qualità di Presidente;

Betemps Massimo in qualità di Vice Presidente;

Boffa Sandalina Roberta in qualità di Segretaria;

Scieghi Matteo

Verraz Yannick

Vitton Mea Elisa

Arcaro Gianluca.

Tutti i presenti hanno diritto di voto.

Come previsto dallo statuto il Presidente signor Longo Domenico propone all'Assemblea di nominare il signor Betemps Massimo come Presidente dell'Assemblea e la signora Vitton Mea Elisa come Vice Presidente.

L'Assemblea approva la proposta.

Richiede inoltre alla signora Boffa Sandalina Roberta di ricoprire l'incarico di segretaria dell'Assemblea e di prendere gli appunti necessari per la stesura del presente verbale.

La signora Boffa Sandalina Roberta accetta l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea lascia quindi la parola alla segretaria per leggere i punti all'ordine del giorno su cui deliberare e precisamente

- a) Variazione statuto dell'Associazione e adeguamento in base alle richieste da parte del RUNTS Valle d'Aosta;
- b) Perfezionamento del Consiglio Direttivo per il triennio 2025 – 2028.

Punto a)

Approvazione dell'adeguamento dell'attuale statuto secondo le normative vigenti;

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che sono state richieste da parte dell'ufficio regionale del RUNTS, delle correzioni ed integrazioni allo statuto presentato e registrato in data 30 maggio 2025.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che queste piccole integrazioni comportano però una nuova stesura dello Statuto e quindi necessita una nuova approvazione e di una nuova registrazione affinché venga accettato per l'iscrizione al RUNTS.

Pertanto propone di apportare le modifiche che qui di seguito elencherà allo statuto per poter essere affilato ad un ente di promozione sportiva e sociale e naturalmente al RUNTS.

Dopo tale esposizione, il Presidente lascia la parola alla Segretaria per la lettura delle variazioni apportate al nuovo statuto e ne richiede in seguito la sua approvazione.

Al termine della lettura richiede inoltre ai soci di esprimere il loro parere e di richiedere eventuali chiarimenti.

L'Assemblea Straordinaria dei soci, sentita l'ampia esposizione fornita dal Presidente dell'Assemblea, dopo la lettura e discussione di ogni singolo articolo, consapevole della necessità di adeguarsi alle nuove normative, ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare l'adeguamento dell'attuale statuto datato 2025;
- 2) Di dare mandato al Presidente affinché compia tutte le operazioni burocratiche necessarie per il riconoscimento e la registrazione presso l'ufficio delle entrate di Aosta.

Punto b)

Nuova costituzione del Consiglio Direttivo per il triennio 2025 – 2028.

Il Presidente dell'Assemblea fa presente che durante il colloquio con la responsabile dell'Ufficio Runts Valle d'Aosta e su quanto richiesto nella lettera inviataci, si deve modificare il numero che compone momentaneamente il Consiglio Direttivo in quanto il Codice Civile prevede che gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Pertanto essendo il numero di soci attualmente iscritti pari al numero di componenti del Consiglio Direttivo, viene a mancare tale situazione di votazione.

Propone pertanto di rimodulare il numero che compone il Direttivo dall'attuale 7 membri a 3 membri, riconoscendo gli attuali incarichi nelle tre figure di Presidente, Vicepresidente e Segretario. L'Assemblea Generale Straordinaria, passando alla votazione eseguita in modo palese per alzata di mano, ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. Di rimodulare il numero componente il Consiglio Direttivo, in carica sino al 2028, in 3 membri;
2. Di riconoscere che il Consiglio Direttivo è composto da:
Longo Domenico in qualità di presidente;
Betemps Massimo in qualità di Vicepresidente;
Boffa Sandalina Roberta in qualità di Segretaria.

Visto che altro argomento è presente nell'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 22,30

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dalla Segretaria che ha redatto il presente verbale.

Firme

La Segretaria
Boffa Sandalina Roberta

Il Presidente dell'Assemblea
Betemps Massimo

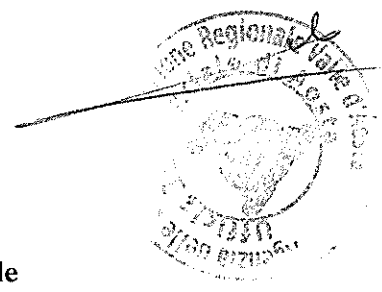
Massimo Betemps

Registrato ad AOSTA il 03/08/2025 al n° 920

ario 3 Esatti Euro

(C)





STATUTO
Associazione VALDOSTANA MARTSE A PIA'
Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

Articolo. 1

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

A modifica dello statuto registrato all'Agenzia delle Entrate direzione Regionale di Aosta il 30 Maggio 2025 al n. 182 serie III, e:

- in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione,
- all'art. 18 della Costituzione Italiana;
- gli artt. 36-37-38 del Codice Civile;
- al Decreto Legislativo n. 36 del 28 Febbraio 2021 e successive modificazioni, in ambito della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica;
- al D.Lgs. 117/2017, o Codice del Terzo settore, ai fini della qualificazione del sodalizio come associazione di promozione sociale;
- all'articolo 4, settimo comma, del DPR 633/1972 come requisiti per accedere alle agevolazioni in materia di IVA;
- all'entrata in vigore della disciplina fiscale di cui al D.Lgs. 117/2017, per accedere alle agevolazioni in materia di imposte dirette;

si riconosce la costituzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale senza finalità di lucro, denominata

“ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MARTSE A PIA”

Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

detta in breve “A.V.M.A.P. s.d.p.s.” e che assume la forma giuridica di associazione priva di personalità giuridica o, a seguito di adeguata deliberazione, di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato.

L'associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale e all'estero. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata la sede per la Segreteria, istituite diverse sedi operative e/o essere modificata la sede legale nel medesimo Comune, senza necessità di integrare la presente scrittura.

L'associazione ha sede nel Comune di Charvensod, in Frazione Plan Felinaz n. 29, P. IVA 01305180075 – C.F. 91008830076, ed ha durata illimitata.

Articolo. 2

NATURA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha per scopo l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e nello specifico lo sviluppo e la diffusione di attività connesse alla disciplina dell'atletica leggera e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni, dal CIP e dagli Enti di promozione sportiva a cui l'associazione si affilierà, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza, la pratica, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell'attività sportiva. Tale scopo potrà essere raggiunto mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dello sport.

L'associazione è costituita dai soci ad essa affiliati, che svolgono attività strumentali al perseguimento di tale fine.

L'associazione ha quindi il compito fondamentale di creare, promuovere e gestire l'attività sportiva dilettantistica dell'atletica leggera in ogni sua specialità; oltre alle altre attività sportive a favore, e su richiesta dei soci, dedicandosi allo sviluppo e alla valorizzazione delle iniziative che siano in grado di favorire tali attività a livello dilettantistico e professionistico.

L'associazione perseguirà principalmente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri affiliati delle attività di cui alle lettere

k) e t) dell'art 5 D.lgs 117/17, che qui si intendono integralmente trascritti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci, ponendosi quale obbiettivo quello di promuovere, diffondere e condividere lo sviluppo e la diffusione dello sport come pratica di vita sociale e turistica, utilizzando la sinergia attraverso gli organi territoriali. Per tale riconoscimento l'Associazione provvederà alla richiesta di affiliazione al registro Unico del Terzo Settore tramite l'affiliazione ad un Ente di Promozione Sociale riconosciuto.

L'associazione potrà anche essere riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal CONI tramite l'affiliazione a Federazioni e a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o alle Associazioni Benemerite. Potrà anche, tramite il rispetto delle normative e delle competenze, essere riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per le attività ad essa rivolte.

L'associazione, se affiliata, dovrà conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva e Sociale a cui sarà affiliata, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico.

L'associazione svolgerà attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica con l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento di tutte le discipline sportive che l'associazione praticherà.

L'associazione si prefigge quindi di promuovere e realizzare, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con il presente statuto, attività di interesse generale a favore dei propri associati e della collettività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione esercita in via principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito dell'atletica leggera.

L'associazione ha struttura e contenuti democratici e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle attuali normative nazionali;

b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dalle normative vigenti e salvo che questo sia imposto dalla legge;

c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dalle normative vigenti;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione sportiva dilettantistica o altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni in vigore con l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive e il Registro unico nazionale del Terzo settore.

e) Obbligo di redigere il conto economico di esercizio e l'eventuale, se necessario, conto economico di previsione, la relazione di missione e il bilancio sociale;

f) Disciplina il rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione dei conti economici preventivi e consuntivi. In caso di associati enti /imprese/società, il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente/impresa o società;

g) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

h) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative e riconosce, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione, oltre all'attività sportiva, si propone pertanto di:

- Organizzare lezioni, corsi, convegni, eventi, gare, campus, master class, corsi tecnici e stage di aggiornamento a contenuto didattico divulgativo destinati ai propri associati o altri enti che vogliono avvicinarsi a tale attività sportiva.
- Realizzare materiale editoriale, audiovisivo, artistico, grafico. L'attività potrà anche essere svolta in collaborazione o a favore degli altri associati, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati.
- Fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport e di attività con finalità sociali e potrà stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti ed Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
- Organizzare trasporti per gli spostamenti e tutte le attività connesse alla quotidiana gestione degli associati.
- Organizzarsi strutturalmente anche come circolo, affiliandosi, riconoscendosi ed adeguandosi alle finalità di un Ente di Promozione Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni.
- Compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione delle finalità istituzionali e al reperimento di fondi, al fine di perseguire gli scopi sociali.
- Aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire.
- Acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato, concessione, strutture ed attrezzature idonee alla pratica sportiva.
- Svolgere operazioni commerciali a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie e utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

Pertanto è fatto divieto agli organi amministrativi dell'associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'associazione è anche abilitata ad organizzare programmi di sviluppo e programmi giovanili.

Per il raggiungimento degli scopi sopra menzionati, l'associazione si propone di porre in atto un'organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalle attività sportive praticate basandosi:

1. sul reperimento di fondi;
2. sulla gestione d'impianti, attrezzature e immobilizzazioni;
3. sulla fornitura di servizi strettamente complementari quali la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e organizzando viaggi e soggiorni sia d'indirizzo sportivo sia turistici sociali. Tutti i servizi complementari, considerati comunque come attività

commerciali, potranno essere forniti verso il pagamento di corrispettivi specifici riguardo alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto;

4. sulla possibilità di compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari;
5. sullo svolgimento – pur non avendo fini di lucro - delle attività commerciali sia rivolte agli associati ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione non necessita di organo di controllo e di revisore legale previsti dal D.Lgs. 117/2017 per le grandi realtà, laddove il sodalizio dovesse crescere potrà provvedere alla nomina di un Sindaco Unico come organo di controllo.

L'associazione è neutrale in materia di politica e religione e rifiuta tutte le discriminazioni di etnia, sesso, lingua, religione, politica o di qualsiasi altra natura.

Articolo. 3

SOCI - DIRITTI E DOVERI

L'adesione all'associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, presentano domanda scritta su apposito modulo redatto dall'associazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'associazione e di rispettare i regolamenti interni e lo Statuto.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'associazione.

Sono previste due categorie di associati:

- i Soci Fondatori;
- i Soci Ordinari;

I "Soci Fondatori" sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e firmato l'atto costitutivo. I diritti-doveri del socio fondatore sono uguali a quelli degli altri soci, compreso l'obbligo di presentazione di affiliazione annuale

I "Soci Ordinari" sono le persone o i responsabili di associazioni e società che, riconoscendosi negli scopi espressi nel presente statuto, pongono regolare domanda, su modulo predisposto dall'associazione stessa, al fine di partecipare a titolo formale ed organizzativo all'attività sportiva dilettantistica proposta dall'associazione. Le associazioni o società sono rappresentate dal Presidente, dall'Amministratore unico o da un loro delegato.

La domanda di ammissione o di rinnovo sarà presa in carico dalla Segreteria.

Il Consiglio Direttivo delibererà sull'accoglimento della domanda alla prima riunione valida convocata e non oltre 30 giorni dalla data della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. In assenza di deliberazione entro i termini sopra menzionati o di rigetto, la domanda si intende accolta.

L'ammissione comporta l'annotazione nel libro degli associati e la richiesta del versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. Nel periodo intercorso tra l'ammissione da parte della segreteria e la mancata ratifica, il richiedente gode dei diritti connessi all'acquisizione della qualifica

di socio per il diritto di voto nelle assemblee e di tesserato per partecipare ad eventi sportivi organizzati in quel periodo.

A sua volta il richiedente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare in proprio o tramite l'associazione rappresentata, a tutte le competizioni ed a tutta l'attività sportive dilettantistiche e sociali esercitate dall'associazione;
- b) di partecipare, se socio maggiorenne o minorenne rappresentato dai soggetti esercenti le responsabilità genitoriale, alle assemblee con diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico annuale e di previsione, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, nonché, se maggiorenne, essere eletto a ogni carica prevista dal medesimo;
- c) di esercitare tutti i diritti che derivino dagli Statuti e dai Regolamenti dell'associazione;
- d) di poter esaminare i libri sociali.

Ogni associato ha un voto. Vighe il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati di associazioni o società viene esercitato dal rappresentante legale o da un loro delegato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di 1 (uno) associato.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai membri del Consiglio Direttivo sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta previste dalla normativa vigente, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

L'adesione all'associazione comporta:

- piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti di gioco e comportamentali;
- la facoltà di utilizzare eventuali infrastrutture sportive facendone uso corretto;
- il pagamento della quota associativa per ogni singolo socio e di quelle aggiuntive dovute per le varie attività e servizi prestati dall'associazione;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

Articolo. 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) per dimissione volontaria: il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
- b) per morosità: mancato rinnovo e versamento della quota associativa dopo l'avvenuta scadenza e risultante alla data di riunione del Consiglio Direttivo convocato per deliberare sulla riunione dell'Assemblea Generale sia essa Ordinaria, Straordinaria o Elettiva, prevista dall'Articolo. 6 del presente Statuto

La perdita della qualifica di associato, essendo la stessa imputabile alla scelta di ogni singola categoria di socio, non pregiudica la futura e nuova richiesta ad ammissione a socio.

- c) per radiazione;
- d) per scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'articolo. 17 del presente statuto;
- e) per morte.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c) è assunto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo ed è pronunciata contro il socio che:

- non ottempera alle disposizioni statuarie e regolamentari;
- arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;
- tenga un comportamento scorretto;
- commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Al provvedimento di radiazione è ammesso il ricorso, entro tre mesi, all'Assemblea. In tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. L'associato radiato non può più essere ammesso.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo. 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Articolo. 6

ASSEMBLEE

L'Assemblea è il massimo organo dell'associazione e le sue deliberazioni sono sovrane.

Esso è composto dai soci maggiorenni e i minorenni, rappresentati dai soggetti esercenti le responsabilità genitoriali, regolarmente ratificati dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato regolare quota associativa annuale.

A ciascuna categoria di socio, ad esclusione del Sindaco Unico, viene riconosciuto il diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria, elettiva o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura del conto economico consuntivo e il conto economico preventivo per la loro approvazione.

All'assemblea ordinaria compete di:

- a) esprimere la volontà dell'associazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) fissare gli orientamenti programmatici dell'attività quadriennale dell'associazione;
- c) deliberare sulle proposte di modifica alle norme statutarie;
- d) eleggere il Sindaco Unico (se previsto);
- f) approvare il bilancio o il rendiconto consuntivo corredato da una relazione illustrativa delle attività svolte;
- g) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati non ammessi, dagli associati esclusi e dai soci.
- i) deliberare sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

L'Assemblea Elettiva prevedere la composizione numerica ed eleggere, tra i soci, i membri della Consiglio Direttivo. Di norma viene convocata:

- ogni 4 anni per il rinnovo delle cariche e cioè entro l'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi;
- ogni qualvolta se ne renda necessario per l'integrazione di membri mancanti, dimissionari o espulsi dalle cariche ricevute.

L'Assemblea sia ordinaria che elettiva, è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocato dal Presidente. Non possono partecipare all'Assemblea i soci sopra menzionati non in regola con l'affiliazione all'associazione o che abbiano subito, anche tramite le Associazioni che rappresentano, inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi di giustizia.

L'avviso di convocazione, contenente l'O.d.G., il luogo e la data di svolgimento dovrà essere esposto presso le sedi in cui si svolgono le attività dell'associazione e/o potrà essere inviato, almeno 15 gg prima della data di inizio dei lavori, a mezzo del servizio postale e/o con altri idonei sistemi anche telematici, ai recapiti dei Soci.

L'Assemblea in seduta ordinaria e/o elettiva è validamente costituita:

a) in prima convocazione quando siano presenti pari almeno alla metà più uno del totale dei soci in regola con l'affiliazione;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La seconda convocazione non potrà essere fissata nella medesima giornata della prima convocazione.

L'Assemblea non può deliberare su nessun altro argomento oltre quelli fissati nell'ordine del giorno.

Salvo i casi per i quali è richiesta una diversa maggioranza, l'Assemblea Ordinaria e/o elettiva delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

Se non richiesto dall'Assemblea stessa, il voto potrà essere espresso in modo palese con alzata di mano.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b) deliberare sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- d) deliberare sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio;
- e) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

E' altresì convocata quando richiesto dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Deve essere convocata entro i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta e deve celebrarsi entro i successivi 60 giorni.

Le proposte di modifiche statutarie possono essere avanzate anche dall'Assemblea o dal 50% più uno dei soci affiliati.

Per deliberare i punti a), b) e e) occorre in prima e in seconda convocazione la presenza di almeno i tre/quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare i punti c) e d) è necessario del voto favorevole dei tre/quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

L'Assemblea sia essa Ordinaria, Elettiva o Straordinaria, è aperta dal Presidente dell'Associazione che propone l'elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea.

L'elezione avviene in forma palese per alzata di mano tra gli associati presenti ed in regola con l'affiliazione.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Segretario dell'associazione in carica. In caso di sua assenza sarà nominato nell'ambito dell'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea in ogni sua forma:

- ha tutti i poteri per l'ordinato e sollecito svolgimento dell'Assemblea compreso quello di limitare temporalmente, gli interventi;
- propone all'Assemblea la nomina della Commissione di scrutinio;
- indice le eventuali votazioni;
- ne determina e regola le modalità, salvo diversa formale delibera dell'Assemblea;
- ne proclama i risultati;
- comunica, senza ritardo, l'avvenuto deposito del verbale della Commissione Verifica Poteri;
- regola, di concerto con il Segretario, le attività Assembleari.

Il Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga nelle mansioni del Presidente, al fine di garantire la necessaria continuità nella funzione direttiva dell'Assemblea.

Durante l'Assemblea Elettiva o ove necessitino votazioni segrete, viene eletta la Commissione Elettorale e di Scrutinio formata da 3 membri, che a loro volta eleggeranno al loro interno un Presidente. La Commissione Elettorale è preposta alla regolamentazione dello svolgimento di tutte le operazioni di voto disposte dal Presidente dell'Assemblea o dall'Assemblea medesima.

Il Segretario, costituisce il seggio elettorale e ne provvede a quanto necessario al suo corretto funzionamento.

Il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione Elettorale e di Scrutinio, verrà allegato agli atti dell'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dal Congresso con votazione a scrutinio segreto o in forma palese per alzata di mano se richiesto e approvato ad unanimità dall'intera Assemblea.

Le candidature per la carica di Membro del Consiglio Direttivo devono pervenire alla Segreteria dell'associazione non oltre il 5° giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea e di esse ne dà comunicazione il Presidente dell'Assemblea Elettiva non appena insediato.

In ciascuna votazione si può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari al numero dei componenti dell'Organo costituendo.

Pertanto, le indicazioni in eccedenza, quelle relative a candidati che non abbiano formalizzato la loro candidatura nei tempi e nei modi sopra indicati e quelle concernenti candidati che abbiano formalmente rinunciato alla candidatura, sono da considerarsi come non apposte.

Vengono dichiarati eletti effettivi alla carica di Componente del Consiglio Direttivo i candidati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti. I restanti vengono riconosciuti come primi esclusi per il quadriennio di gestione, richiamandoli in caso di sostituzione di un membro effettivo mancante, dimissionario o espulso.

Il verbale dell'Assemblea, contenente la descrizione delle attività assembleari svolte e dei loro esiti, viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e controfirmato dal Segretario dell'Associazione.

Il Segretario provvederà ad inserirlo nel libro dei verbali delle Assemblee, depositato presso la sede dell'associazione, numerato e siglato in ogni sua pagina dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Esso è, a richiesta, liberamente consultabile da tutti i soci aventi diritto al voto.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da 3 a 7 componenti eletti dall'Assemblea Elettiva.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e l'Assemblea Elettiva, per il suo rinnovo, dovrà essere effettuata entro sei mesi successivi allo svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi.

Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra l'attività dell'associazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea e, recependone le deliberazioni, ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali.

In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- a) l'elezione del Presidente;
- b) l'elezione del Vice Presidente;
- c) l'elezione del Segretario che potrà essere individuato e nominato anche al di fuori degli eletti del Consiglio Direttivo;
- d) l'attribuzione e la revoca degli Incarichi Tecnici Sportivi;
- e) l'attuazione delle linee programmatiche dell'associazione così come determinate dall'Assemblea;
- f) l'individuazione degli strumenti e dei servizi a ciò necessari, compresi regolamenti interni;
- g) la responsabilità della gestione ordinaria e dell'attività dell'associazione nel suo complesso;
- h) l'attività di straordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni dell'Assemblea;
- i) la ratifica, nella prima seduta utile, delle domande di affiliazione dei soci, in regola con le norme del presente statuto e di legge;
- j) la predisposizione del rendiconto economico consuntivo dell'associazione che viene rimesso all'Assemblea per l'esame e la conseguente approvazione;
- k) l'amministrazione dei fondi e l'approvazione del rendiconto economico di previsione e le relative variazioni;
- l) il fissare le quote associative dei soci, oltre alle quote aggiuntive per la partecipazione all'attività sia sportiva che sociale dell'associazione;
- m) l'emanazione e la modifica dei Regolamenti dell'associazione;
- n) l'approvazione dei programmi dell'attività dell'associazione e dei Regolamenti Tecnici Sportivi;
- o) la determinazione delle eventuali indennità e/o rimborsi spesa per le varie cariche;
- p) la vigilanza sull'osservanza dello Statuto e delle norme dell'associazione;
- q) la ratifica dei provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente in via d'urgenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte l'anno, uno per l'approvazione del conto economico consuntivo e uno per l'organizzazione della stagione sportiva entro il mese di settembre di ogni anno. Potrà essere convocato anche ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che le presiede. Potranno essere svolte presso una sede istituzionale concordata o in videoconferenza secondo la data, l'orario e l'ordine del giorno previsto.

L'avviso contenente le dette indicazioni è inviato agli aventi diritto con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e concordato dai membri del Consiglio Direttivo stesso.

Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo possono essere richieste dai due terzi dei suoi componenti e devono essere convocate entro 7 giorni dalla ricezione della istanza e per una data da fissarsi non oltre il 30° giorno dalla ricezione stessa.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Delle riunioni e di tutte le attività del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale a cura del Segretario che verrà archiviato nell'apposito registro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'impedimento definitivo, le dimissioni o la sfiducia da parte del Consiglio Direttivo del Presidente, determina la decadenza dello stesso. In questo caso, l'esercizio dell'ordinaria amministrazione e la disciplina da seguire sino alla celebrazione dell'Assemblea Elettiva è affidata al Vice Presidente, che, anche se a sua volta dimissionario, dovrà provvedere entro 30 giorni dall'evento, alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto. Tale assemblea deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo originariamente eletti, determina l'automatica decadenza del Consiglio Direttivo e la sfiducia e decadenza del Presidente. In questo caso il Vice Presidente del Consiglio Direttivo dovrà provvedere, entro 30 giorni dall'evento, alla convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche, nel rispetto delle norme dello Statuto. Tale assemblea deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di decadenza di un eletto, subentra il membro primo escluso secondo l'ordine di graduatoria risultante dal verbale purché abbia conseguito almeno la metà dei suffragi dell'ultimo eletto. Nell'impossibilità di attuare tale subentro si dovrà procedere a nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile.

Articolo. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Viene dichiarato eletto alla carica di Presidente il membro del Consiglio Direttivo che otterrà in prima votazione la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza assoluta di tali voti, in seconda votazione viene eletto colui che raggiunge il maggior numero di voti.

Ha la rappresentanza legale dell'associazione verso i terzi ed in eventuali giudizi.

Il Presidente ha tutti i poteri relativi all'ordinaria amministrazione nei limiti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Egli inoltre:

- ha la firma sociale che può delegare solo per atti specifici ad altri membri del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- provvede alla esecuzione delle delibere della Consiglio Direttivo;
- adotta in via d'urgenza le delibere di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica della stessa nella prima riunione utile successiva;
- stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;
- può avvalersi di consulenze e collaborazioni.

Articolo. 9

VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto, nel proprio seno, dal Consiglio Direttivo con la stessa procedura dell'elezione del Presidente.

Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza momentanea o per sua delega.

Nel caso di dimissioni, di impedimento definitivo o di sfiducia del Presidente, deve provvedere, entro 30 giorni, alla convocazione del Congresso Nazionale Straordinario che dovrà essere celebrato nei successivi 60 giorni.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente a compiti e funzioni specifiche.

Articolo. 10

SEGRETARIO

Il Segretario, con eventuali mansioni di Tesoriere, che potrà essere individuato e nominato anche al di fuori degli eletti del Consiglio Direttivo, ma comunque tra i soci regolarmente affiliati all'Associazione. In tale posizione il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Segretario:

- coadiuva operativamente il Presidente in tutte le pratiche che riguardano la vita, l'attività ed il funzionamento dell'associazione;
- cura, d'intesa con il Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni del Congresso e del Consiglio Direttivo;
- è preposto alla conservazione della corrispondenza e di tutta la documentazione inerente l'attività dell'associazione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ne redige i verbali e ne cura la conservazione;
- è il Segretario dell'Assemblea.

In assenza del Segretario, il Presidente può delegare le funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di sfiducia da parte del Presidente, il Segretario perderà tale incarico e di conseguenza, se eletto in seno al Consiglio Direttivo, anche di membro nello stesso. In tale caso il Presidente convocherà tempestivamente il Consiglio Direttivo per la sua sostituzione.

Articolo. 11

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale, se nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, è incaricato dell'organizzazione amministrativa dell'associazione.

L'incarico è rinnovabile in base ad appositi accordi che ne stabiliscono ruolo, durata, competenze, responsabilità ed inquadramento economico.

Articolo. 12

SINDACO UNICO (se istituito)

Il Sindaco Unico è l'organo di controllo dell'attività finanziaria dell'associazione e viene eletto, se necessario, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o decadenza, subentrerà nella carica il primo dei non eletti.

Il Sindaco Unico deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili o appartenere all'Ordine dei Commercialisti o degli Avvocati e/o dei Notai ed essere in possesso dei requisiti e non rientrare nelle incompatibilità previste dal presente Statuto.

La carica di Sindaco Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica federale nell'ambito dell'associazione.

Il Sindaco Unico dura in carica per il quadriennio olimpico e può essere rieletto nelle modalità e nei termini previsti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti Federali.

Non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Una volta cessato dall'incarico, il Sindaco Unico uscente presta la massima collaborazione al nuovo Sindaco Unico fornendogli le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.

Il Sindaco Unico ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività.

Il Sindaco Unico ha le seguenti funzioni:

- accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili dell'associazione;
- esercitare il controllo sulla corretta redazione dei bilanci federali, preventivi e consuntivi;
- effettuare le verifiche di cassa;
- redigere la relazione annuale sulla gestione contabile da presentare all'Assemblea.

Il Sindaco Unico può partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo. 13

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo. 14

LAVORATORI SPORTIVI

È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e organizzativo che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54 -bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 5.

I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali.

L'associazione potrà quindi assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, se l'Associazione sarà iscritta al RUNTS, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati salvo diversa disposizione di legge.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 15

PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI

L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

L'associazione che si avvale dei volontari deve assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo. 16.

LIBRI ASSOCIATIVI

Per il buon funzionamento dell'associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- ♦ libro dei soci;
- ♦ libro dei verbali dell'Assemblea;
- ♦ libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- ♦ libro cassa;
- ♦ libro degli inventari;

tutti i libri sopra elencati potranno essere depositati o presso la sede istituzionale o presso altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo. 17.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- ♦ dalle quote di affiliazione e da eventuali contributi versati dai soci;
- ♦ dai versamenti aggiuntivi effettuati dai soci in relazione alle varie attività complementari svolte;
- ♦ dai beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- ♦ da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto;
- ♦ da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- ♦ dai proventi derivanti da attività commerciale.

L'eventuale avanzo di gestione, gli utili, i fondi, le riserve ed il capitale, non saranno mai distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Soci e dovranno essere destinati alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nella annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

La chiusura e l'inizio di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati con l'anno sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Articolo. 18.

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi o sociali dell'associazione sentendo l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190.1, della Legge n. 662/96.

Articolo. 19.

STATUTO / REGOLAMENTI

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria.

L'associazione può anche dotarsi di regolamenti sportivi, gestionali e interni, che devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea nella prima riunione convocata.

Articolo. 20.

COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da n. 3 membri scelti nell'ambito dei soci dell'associazione stessa, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione.

Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio. In caso di disaccordo, il Presidente verrà nominato dal Giudice di Pace del territorio competente.

Il deliberato del Collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l'associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Articolo. 20

RIMANDI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI, del CIO, del CIP, delle Federazioni e dell'Ente a cui l'associazione può essere affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili e alle norme del 148 Tuir ovvero del D.lgs. .117/2017 laddove compatibili

